STATUTO SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELLA PUGLIA

1. DENOMINAZIONE

A norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, nonché del Progetto per la costituzione delle Scuole di Alta Formazione approvato dal CNDCEC il 18 marzo 2015**,** è costituita la Scuola di Alta Formazione (nel prosieguo anche: SAF PUGLIA) dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della PUGLIA.

2. SEDE

La SAF di PUGLIA ha sede legale presso la sede dell'Ordine di appartenenza del Presidente del Comitato Esecutivo

La SAF potrà istituire sedi secondarie e operative nel territorio della PUGLIA, avendo riguardo a garantire un'offerta formativa adeguatamente distribuita in tutta la regione.

3. SCOPO

La SAF PUGLIA non ha scopo di lucro. Essa ha per obiettivo la valorizzazione e la tutela della figura professionale del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile, attraverso la progettazione di percorsi formativi altamente qualificati, tali da garantire non solo il mantenimento delle competenze e capacità professionali, ma anche l'accrescimento delle stesse nelle specifiche aree dell'attività professionale, così come definite dall'art. 1 del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139.
Il tutto conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa primaria e secondaria in materia di formazione professionale continua e di specializzazione del titolo professionale, secondo la normativa speciale in materia e l'ordinamento professionale tempo per tempo vigente.
A tal fine la SAF potrà:

- istituire corsi di alta formazione;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali (scritte ed audiovisive), pubblicare materiale editoriale di qualunque natura, anche multimediale e per via telematica, che abbia ad oggetto temi riconducibili agli scopi della SAF;
- collaborare con qualsiasi ente pubblico o privato, organismo, associazione o movimento che abbia scopi analoghi, complementari o comunque ritenuti strumentali al perseguimento degli scopi della SAF;
- fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra

specificate.

4. PATRIMONIO DELLA SAF

Il Patrimonio della SAF è costituito:

- dai beni conferiti dai fondatori come risulta dall'atto costitutivo;
- dal contributo, in termini di apporto scientifico e non, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- dai beni immobili e mobili e immateriali che perverranno alla SAF a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi versati da Enti Pubblici e Privati, nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste dall'art. 3).

5. FONDO DI GESTIONE DELLA SAF

Per l'adempimento dei suoi compiti la SAF dispone delle seguenti entrate:

- proventi reddituali derivanti dal Patrimonio di cui all'articolo precedente;
- contributi da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, la cui erogazione è subordinata al ricorrere delle condizioni previste al punto 5 del richiamato Progetto del CNDCEC;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di sostenitori o di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del Patrimonio;
- proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall'art. 3).

6. ORGANI DELLA SAF

Sono organi della SAF:

- l'Assemblea;
- il Comitato Scientifico;
- il Comitato Esecutivo;
- il Direttore, se nominato dal comitato esecutivo;
- il Collegio dei Revisori.

Ove non disposto diversamente, nel caso in cui durante il periodo del mandato i componenti dei suddetti organi cessino per qualsiasi motivo dalla loro carica, gli Enti od organismi preposti alla loro nomina provvederanno alla loro sostituzione: i nuovi eletti rimarranno in carica fino alla scadenza degli altri componenti in esercizio.

7. ASSEMBLEA SAF

L'Assemblea è costituita dagli Ordini territoriali della PUGLIA.
Ogni ordine è rappresentato dal suo Presidente, o da un delegato, con diritto di voto.

L'assemblea:

a) Nomina i componenti del Comitato Scientifico , previa determinazione del numero;
b) Nomina quattro componenti del Comitato Esecutivo, tra cui il Presidente;

c) Nomina il Collegio dei Revisori ;
d) Nomina il proprio rappresentante nel Coordinamento Permanente SAF del CNDCEC;
e) Approva il conto preventivo ed il conto consuntivo.
f) Delibera su ogni altro argomento non di competenza del comitato esecutivo ovvero del comitato scientifico.

Le nomine del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori vengono effettuate in modo che ciascun Ordine abbia la presenza di almeno un rappresentante degli ODCEC pugliesi.

L'assemblea è convocata dal Presidente del Comitato Esecutivo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
L'avviso, almeno otto giorni prima, è spedito mediante raccomandata postale, fax, messaggio di posta elettronica a firma digitale ovvero con ogni altro mezzo che consenta di verificare la provenienza e di avere riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari.
L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli ordini territoriali e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti. Essa delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.
E' ammesso il voto per rappresentanza: la delega deve essere conferita per iscritto ed ogni Ordine territoriale può rappresentare oltre a se stesso al massimo un altro Ordine.
Le riunioni dell'assemblea potranno tenersi anche per tele o videoconferenza.

8. COMITATO SCIENTIFICO SAF

Il Comitato Scientifico è composto :

a) Da un rappresentante nominato da ciascun ordine territoriale della PUGLIA;
b) Da un rappresentante nominato da ciascuna delle Università presenti in Puglia, sulla base delle indicazioni provenienti dagli ordini territoriali pugliesi;
c) Da eventuali rappresentanti di altre istituzioni, sulla base delle indicazioni provenienti dagli ordini territoriali pugliesi.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
I componenti del Comitato Scientifico di cui al punto a) del presente articolo nominati dall'assemblea durano in carica fino alla scadenza dei Consigli degli ordini territoriali. In caso di commissariamento di un ordine territoriale, il componente del Comitato Scientifico nominato da quell'ordine rimane in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio.
Il Comitato scientifico nomina al suo interno un coordinatore e un segretario.
La partecipazione al Comitato Scientifico deve intendersi a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese secondo i criteri definiti dall'assemblea.
Al Comitato Scientifico è attribuito il compito di indicare le linee guida programmatiche e di indirizzo per l'attività della SAF, secondo quanto previsto nel progetto formativo annuale predisposto dal Coordinamento permanente delle SAF.
Le riunioni del Comitato Scientifico sono convocate dal coordinatore mediante modalità atte a comprovare il ricevimento della convocazione almeno otto giorni prima della riunione contenente l'ordine del giorno della materia da trattare.
Per la validità delle riunioni del Comitato Scientifico deve essere presente la maggioranza dei componenti. Il Comitato Scientifico delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
In caso di parità di voti, prevale quello del coordinatore. Le riunioni e le deliberazioni del Comitato

Scientifico verranno fatte constare da verbali redatti dal Segretario, sottoscritti dallo stesso unitamente al coordinatore e trascritti su un apposito libro.
Qualora non sia già componente del Comitato Scientifico, il rappresentante della SAF PUGLIA nel Coordinamento Permanente SAF del CNDCEC partecipa alle riunioni del comitato scientifico.

Le riunioni del Comitato scientifico potranno tenersi anche per tele o videoconferenza.

9. COMITATO ESECUTIVO SAF

Il Comitato Esecutivo è composto da cinque componenti, di cui uno di nomina del Comitato Scientifico e quattro di nomina dell'assemblea, tra cui il Presidente..
I componenti del Comitato Esecutivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
I componenti del Comitato Esecutivo nominati dall'assemblea durano in carica fino alla scadenza dei Consigli degli ordini territoriali. In caso di commissariamento di un ordine territoriale, il componente del Comitato esecutivo nominato da quell'ordine rimane in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio.

La partecipazione al Comitato Esecutivo deve intendersi a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese secondo criteri definiti dall'assemblea.
Il Comitato Esecutivo elegge al suo interno il Segretario e disciplina con apposito regolamento il proprio funzionamento.
Al Comitato Esecutivo compete la gestione generale e quindi anche l'amministrazione ordinaria e straordinaria della SAF.

In particolare, il Comitato Esecutivo:

a) Delibera sulle assunzioni e sui licenziamenti del personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico, provvede alla eventuale nomina del Direttore della SAF, determinando la durata e la natura dell'incarico, nonché il relativo trattamento economico;
b) Delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, ferme restando le formalità stabilite dalla legge;
c) Stabilisce i programmi della SAF seguendo le indicazioni del Comitato Scientifico e del Coordinamento permanente delle SAF;
d) Decide sugli investimenti del Patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla SAF, sentita l'assemblea; organizza le attività formative, con l'ausilio del Comitato Scientifico e del Coordinamento permanente delle SAF.

Il Comitato Esecutivo può delegare in parte i suoi poteri ad uno o più membri, può avvalersi di esperti e di professionisti e può autorizzare la nomina di procuratori per determinati atti o categorie di atti.
Qualora non sia un componente del Comitato Esecutivo il rappresentante nel Coordinamento Permanente SAF del CNDCEC partecipa alle riunioni dell'Organo.

Il Presidente convoca il Comitato con preavviso di almeno cinque giorni, mediante modalità atte a comprovare il ricevimento della convocazione.
Egli presiede le riunioni, che saranno verbalizzate dal Segretario. In caso di sua assenza la presidenza è affidata al componente più anziano.
Le riunioni del Comitato Esecutivo potranno tenersi anche per tele o videoconferenza.
Per la validità delle riunioni del Comitato Esecutivo deve essere presente la maggioranza dei componenti. Il Comitato Esecutivo delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Le riunioni e le deliberazioni del Comitato

Esecutivo verranno fatte constare da verbali redatti dal Segretario, sottoscritti dallo stesso unitamente al Presidente e trascritti su un apposito libro.
Il componente del comitato esecutivo che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Presidente del comitato esecutivo e al presidente del collegio dei revisori. La rinunzia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del comitato o in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi componenti.
La cessazione dei componenti del comitato esecutivo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il comitato è stato ricostituito.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti eletti dall'assemblea, gli altri provvedono a sostituirli purchè la maggioranza sia sempre costituita da componenti nominati dall'assemblea. I componenti nominati restano in carico fino alla successiva assemblea.
Se viene meno il Presidente e/o la maggioranza dei componenti eletti dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

10. RAPPRESENTANZA DELLA SAF

La rappresentanza legale della SAF di Puglia di fronte ai terzi e in giudizio è attribuita al Presidente del Comitato Esecutivo e, in caso di sua assenza o impedimento, al Consigliere più anziano di età facente parte del Comitato Esecutivo.
Il Comitato Esecutivo può attribuire ad uno o più componenti i poteri rappresentativi per il compimento di singoli atti autorizzati o per i poteri delegabili a norma dell'art. 8.

La SAF PUGLIA partecipa al "Coordinamento permanente SAF del CNDCEC" con un rappresentante nominato dall'Assemblea.

11. DIRETTORE DELLA SAF

Il comitato esecutivo può nominare il direttore della SAF PUGLIA.

Il Direttore della SAF PUGLIA collabora con il Comitato stesso:

- alla predisposizione dei programmi di attività della SAF, occupandosi della gestione e del controllo degli stessi dopo che siano stati approvati dal Comitato Esecutivo;
- all'attuazione delle deliberazioni del Comitato Scientifico e del Comitato Esecutivo;
- alla predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e consuntivo;
- alla direzione e al coordinamento degli uffici della SAF.

Il Direttore partecipa alle riunioni di tutti gli organi della SAF.

12. COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'assemblea, che elegge tra i membri effettivi il Presidente.
I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica quattro anni e comunque fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo del quarto anno di nomina e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione finanziaria, la corretta tenuta della contabilità e il rispetto delle leggi in vigore.
Ha inoltre il compito di vigilare sull'integrità del patrimonio della SAF e sulla legalità delle delibere del Comitato Esecutivo, nonché sul rispetto degli adempimenti di legge e delle norme del presente Statuto; redige una relazione al bilancio consuntivo e a quello preventivo.

La partecipazione al Collegio dei revisori deve intendersi a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese secondo i criteri definiti dal Coordinamento permanente delle SAF.

13. VIGILANZA

L'organizzazione e il corretto funzionamento della SAF sono soggetti alla vigilanza del Coordinamento permanente delle SAF istituito presso il Consiglio nazionale.

14. **BILANCIO DELLA SAF**

Il Comitato Esecutivo cura la tenuta delle scritture contabili della SAF e redige il conto preventivo e consuntivo di ogni anno solare con le relative relazioni illustrative, in base agli schemi predisposti dal Direttore, provvedendo alla loro trasmissione al Collegio dei Revisori per l'espressione del relativo parere almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.
Il bilancio consuntivo contiene le entrate e le uscite relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di spesa per l'esercizio annuale successivo.
L'assemblea approva il conto consuntivo di ogni anno solare con la relazione illustrativa entro il 31 marzo dell'anno successivo ed il conto preventivo di ogni anno solare con la relazione illustrativa entro il 30 novembre dell'anno precedente.
Il conto preventivo e quello consuntivo sono trasmessi al Coordinamento permanente delle SAF entro 30 giorni dalla loro approvazione da parte dell'assemblea.

15. ESTINZIONE DELLA SAF

In caso di esaurimento degli scopi della SAF o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della SAF determinata da qualsiasi causa, i beni della stessa saranno liquidati da un liquidatore eletto dal Comitato Esecutivo, scelto fra i membri dello stesso.
Al termine della liquidazione, le disponibilità residue saranno destinate a borse di studio o ad organismi che perseguono le medesime finalità previste dal presente Statuto, secondo le determinazioni del Comitato Esecutivo, sentito il Coordinamento SAF.

……, …….. novembre 2015

I Presidenti degli ODCEC della PUGLIA

Bari	Marcello Danisi	
Brindisi	Fabio Aiello	
Foggia	Giuseppe Laurino	
Lecce	Giorgio Costa	

Lucera	Mario Cardillo	
Taranto	Domenico Latorre	
Trani	Antonio Soldani	